

## Progetto di legge sul Cumulo degli impieghi.

Nessuno ignora quanto sia biasimevole, ingiusto e nocivo il sistema di tollerare la molteplicità degli impieghi in un solo individuo. Ad ovviare a moltissimi abusi provenienti dallo stesso sistema si propone questo progetto di legge, il quale è inteso non solo a distribuire egualmente i benefici che ruotano attorno le cariche e gli impieghi dello Stato, al che provvederebbe già in gran parte le proposte leggi degli onorevoli De-Mantini e Scalfari, ma anzitutto ed in special modo, per sopprimere e diminuire le eccessive e perniciose influenze che esercitano certi individui, i quali nelle città di provincia, e nei capiluoghi di mandamento coprono non raramente da cinque, e, cosa incredibile ma pur vera, fino a quindici impieghi o pubbliche incariche, in guisa tale che nulla di bene si può fare senza il benefico aiuto di simili moderatori.

Se quindi sembrasse alla Camera le proposte di leggi De-mantini e Scalfari alle quali vengono regolati gli stipendii e le pensioni su di una scala migliore che nel passato, e con un sistema meno gravoso per lo Stato, spero che gli onorevoli deputati vorranno prendere in considerazione il seguente progetto di legge, il quale ha per scopo principale di regolare e moderare gli eccessi delle influenze morali e politiche dei pubblici funzionarii, principalmente nelle città di provincia e nei capi-luoghi di mandamento col mezzo del cumulo di piccoli impieghi.

Il sottoscritto si riserva di accennare i motivi che lo hanno determinato a presentare questo progetto, quando gli sarà dato di svolgerlo, ~~alla~~ al fine di ottenere la piena in considerazione.

Segue il progetto:



# Progetto di legge, per regolare

~~la~~ la molteplicità degli impieghi.

Art. 1.

Tutti i regi e pubblici impiegati, gli esercenti le professioni ed incarichi seguenti, cioè: Avvocati, Causidici Collegiali, Notai, Segretarii eziandio di Comunità; Professori, Maestri; Medici, Chirurghi, Spaziali; Ingegneri, Architetti, Ministratori, Agromensori, e tutti gli stipendiati al servizio pubblico non esclusi gli ecclesiastici Sacerdoti, oltre alla rispettiva carica, impiego o professione con patente d'autorizzazione, non potranno contemporaneamente esercitare altri impieghi o carichi pubblici, come di segretario, Levriere, economo di Comunità, di Opere o stabilimenti pii o di pubblica utilità, fuorché nella seguente misura:

1.° Nella città dello stato e nei capi luoghi di provincia non più di un impiego od incarico pubblico a cui sia annesso stipendio od indennizzazione qualunque sopra le ~~100~~ 400 annue, oltre al principale che si esercita.

2.° Nei capi luoghi di Mandamento non più di due colle condizioni come sopra.

3.° Negli altri luoghi non più di due come sopra.

Art. 2.

Fra casi di vera mancanza di abili soggetti, potrà provvisoriamente essere incaricato un solo individuo ad esercitare molteplici pubblici incarichi, finché non si presentino altra persona idonea volentosa di assumersi.

Art. 3.

Fra un mese dalla pubblicazione di questa legge gli impiegati, ed esercenti come sopra, sono tenuti di optare per questi impieghi o funzioni pubbliche che intendevano di conservare, rinunciando agli altri nella misura stabilita come all' art. 1.

Art. 4.° Ogni altra legge o disposizione contraria s'intenderà abrogata.

Luca Deputato.

Turrotti

Prop. 69

6. ottobre 1849.

Da trattative efi. affari per essere autorizzati a letto

M. V. 10 4/10  
E' permesso la lettura